

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale dei Corpi della Marina militare, per l'anno 2021.

(GU n.97 del 15-12-2020)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

di concerto con

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il «Codice dell'Amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,

concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabrici nelle Forze armate e di Polizia;

Visti il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento militare», di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;

Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanità militare, recante «Modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;

Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato codice dell'Ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 94/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Vista la lettera n. M_D MSTAT RG19 0041250 del 16 giugno 2020, con la quale lo Stato Maggiore della Marina militare ha chiesto di indire per l'anno 2021 tre concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi (diciassette) Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare, di cui cinque nel Corpo del Genio della Marina, tre specialità armi navali e due specialità infrastrutture, sette nel Corpo sanitario militare marittimo e cinque nel Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la lettera n. M_D SSMD REG2020 0094580 del 30 giugno 2020

dello Stato Maggiore della difesa concernente il piano dei reclutamenti per l'anno 2021;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 gennaio 2018, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Giovanni Pettorino a Comandante generale delle Capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne succ. n. 1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare,

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. Sono indetti i sottototati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a Ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare:

a) concorso per la nomina di cinque sottotenenti di vascello del Corpo del genio della marina, così suddivisi:

- 1) tre per la specialità armi navali;
- 2) due per la specialità infrastrutturali;

b) concorso per la nomina di sette ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo - medici, così suddivisi:

1) tre tenenti di vascello, specialisti in malattie dell'apparato cardiovascolare, in ortopedia e traumatologia, in medicina del lavoro, in psichiatria, in oftalmologia o in otorinolaringoiatria, in medicina dello sport e in anestesia e rianimazione;

2) quattro sottotenenti di vascello, medici generici;

c) concorso per la nomina di cinque sottotenenti di vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto, così suddivisi:

- 1) due per laureati in giurisprudenza;
- 2) tre per laureati in ingegneria informatica.

2. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono previste le seguenti riserve di posti a favore degli Ufficiali ausiliari che abbiano prestato per almeno diciotto mesi servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina militare e

nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

a) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera a), numero 2);

b) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera b), numero 1) e tre posti per il concorso di cui al comma 1, lettera b), numero 2);

c) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera c), numero 1) e due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera c), numero 2).

Inoltre nel concorso di cui al precedente comma 1, ai sensi all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un posto e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

3. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della Forza armata, di portare i posti non ricoperti in aumento a uno o a entrambi i rimanenti concorsi secondo la relativa graduatoria di merito. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di cui al precedente comma 1, lettere c), numeri 1) e 2), per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della Forza armata, di portare i posti non ricoperti in aumento all'altro concorso secondo la relativa graduatoria di merito. Qualora il posto non ricoperto sia un posto riservato, esso sara' a sua volta destinato prioritariamente ai concorrenti riservatari, sempreche' nella graduatoria del concorso oggetto della devoluzione vi siano concorrenti riservatari idonei e sia rispettato il limite dell'80% previsto dal gia' citato art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa che avra' valore di notifica a tutti gli effetti.

5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

6. La predetta Direzione generale si riserva altresì la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel portale dei concorsi on line del Ministero della difesa definendone le modalita' e avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare, a uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, i candidati di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma 1:

a) non abbiano superato il giorno di compimento del:

1) Quarantesimo anno di età, se Ufficiali in Ferma prefissata dell'Esercito, della Marina militare o dell'Aeronautica militare che abbiano completato un anno di servizio in tale posizione o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento, ai sensi dell'art. 653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

2) Trentaquattresimo anno di età, se Ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei Carabinieri che abbiano completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

3) se non appartenenti alle predette categorie:

trentottesimo anno di età per i tre posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 1);

trentacinquesimo anno di età per i restanti posti a concorso;

b) siano cittadini italiani;

c) godano dei diritti civili e politici;

d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

e) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovrà essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione al concorso;

f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

h) abbiano tenuto condotta incensurabile;

i) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

j) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a, numero 1): LM 32 (classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica), LM 18 (classe delle lauree magistrali in informatica), LM 66 (classe delle lauree magistrali in sicurezza informatica), LM-40 (classe delle lauree magistrali in matematica), LM 17 (classe delle lauree magistrali in fisica), LM 29 (classe delle lauree in ingegneria elettronica), LM 27 (classe delle lauree magistrali in telecomunicazioni);

2) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) numero 2): LM-4 (classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edile-architettura), LM-23 (classe delle

lauree magistrali in ingegneria civile), LM-24 (classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi), LM-26 (classe delle lauree magistrali in ingegneria della sicurezza), LM-35 (classe delle lauree magistrali in ingegneria per l'ambiente e il territorio) e LM-48 (classe delle lauree magistrali in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle seguenti professioni, ai sensi degli articoli 15, 16, 45 e 46 del D.P.R. n. 328/2001:

architetto;
pianificatore territoriale;
ingegnere civile e ambientale;

3) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), n. 1): LM-41 (classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso di una delle seguenti specializzazioni: malattie dell'apparato cardiovascolare, ortopedia e traumatologia, medicina del lavoro, psichiatria, oftalmologia, otorinolaringoiatria, medicina dello sport e anestesia e rianimazione;

4) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2): LM-41 (classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

5) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) numero 1): LMG/01 (classe delle lauree magistrali in giurisprudenza);

6) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 2): LM-32 (classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica).

Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, in virtu' delle corrispondenze indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri>). Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta.

2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati al possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quali Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare, da accertarsi con le modalita' di cui ai successivi articoli 10 e 11.

3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, fatta eccezione per quello di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo dovranno essere mantenuti fino alla data di nomina a Ufficiale in servizio permanente e durante la frequenza del previsto corso applicativo.

Art. 3

1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all'art. 1 del presente decreto saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari, ovvero attraverso il sito intranet <https://intranet.sgd.difesa.it/Persomil/Pagine/Home.aspx>

2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3, che consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione, potranno presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da Ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso.

3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale dei concorsi, i concorrenti potranno utilizzare le proprie credenziali rilasciate nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID) da un gestore riconosciuto e con le modalita' fissate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) oppure svolgere le procedure guidate di registrazione, descritte alla voce «istruzioni» del portale con una delle seguenti modalita':

a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita';

b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE) ovvero carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 oppure mediante credenziali della propria firma digitale.

Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.

4. Conclusa la fase di accreditamento, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.

Art. 4

Domande di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione a uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. I candidati, al momento della compilazione

della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini (unico file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 9, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonché quelle attestanti eventuali titoli di preferenza.

3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda, dovrà essere conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'invio della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa.

4. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La Domanda modificata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.

5. Domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.

6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi e scuole militari e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2.

7. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari, circa le determinazioni adottate al riguardo.

8. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.

9. Con l'invio telematico della domanda con le modalità indicate nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso si intenderanno acquisiti. Il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

10. La Direzione generale per il personale militare potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

11. Il sistema provvederà a informare i Comandi di appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle loro dipendenze. Tali comandi, per il personale dell'Esercito, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei Carabinieri, dovranno provvedere:

a) se in servizio a:

redigere, per ciascun concorrente, apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente motivazione: «partecipazione al concorso ruolo normale della Marina militare - anno 2021»;

predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, la seguente documentazione in copia conforme:

stato di servizio o foglio matricolare aggiornati come sopra;

attestazione e dichiarazione di completezza;

libretto personale o cartella personale.

La suddetta documentazione, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (fac-simile in allegato A, che costituisce parte integrante al presente bando) dovrà pervenire, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, all'indirizzo di posta certificata «persomil@postacert.difesa.it» della Direzione Generale per il Personale Militare che provvederà a consegnarla alla commissione esaminatrice;

b) se in congedo predisporre la documentazione di cui al secondo alinea della precedente lettera a) da trasmettere, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità di cui sopra, entro il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, all'indirizzo di posta certificata «persomil@postacert.difesa.it» della Direzione generale per il personale militare che provvederà a consegnarla alla commissione esaminatrice.

12. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina militare, fatto salvo l'obbligo per i Comandi dei concorrenti in servizio di redigere e trasmettere, nei termini sopraindicati, il documento caratteristico, l'attestazione e la dichiarazione di completezza prescritti per la partecipazione ai concorsi all'11^a Divisione della Direzione generale per il personale militare, le pratiche personali riservate verranno rese disponibili alle commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione generale per il personale militare.

Art. 5

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di

carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.

2. Le comunicazioni di carattere collettivo, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.

3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 4, i candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad es. variazione della residenza, della posizione giudiziaria, della sede di servizio, dei recapiti ecc.), tramite messaggio di posta elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE - all'indirizzo `persomil@persomil.difesa.it` o posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account di PEC - all'indirizzo `persomil@postacert.difesa.it` indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile.

5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere preceduto dal Codice «RN_MM_2021_3S».

Art. 6

Svolgimento dei concorsi

1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, prevede:

- a) due prove scritte;
- b) valutazione dei titoli di merito;
- c) accertamenti psico-fisici;
- d) accertamento attitudinale;
- e) prova orale;

I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

2. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 585 dello stesso decreto - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso al quale partecipano dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.

Art. 7

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:

- a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun Corpo, per

le prove scritte, per la valutazione dei titoli di merito, per le prove orali e per la formazione della graduatoria di merito;

b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per tutti i Corpi;

c) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per tutti i Corpi;

2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, lettera a), distinte per ciascun Corpo, saranno così composte:

a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;

b) due o più Ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Corvetta, membri;

c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore a primo maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.

La predetta commissione potrà essere integrata da uno o più esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualità di membri aggiunti. I membri aggiunti avranno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione.

3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:

a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano di Fregata del Corpo sanitario Militare marittimo, presidente;

b) due o più Ufficiali medici di grado non inferiore a Tenente di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri;

c) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale della Marina militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti dell'Amministrazione della difesa o di medici specialisti esterni.

4. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:

a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente;

b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a quello del Presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri;

c) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale.

5. Le commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettere b) e c) devono far pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1^a Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^a Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, i rispettivi verbali entro il terzo giorno dalla data di completamento degli stessi.

Art. 8

Prove scritte

1. I candidati ai concorsi che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno sostenere le prove scritte di cultura tecnico-professionale, secondo il calendario che sarà reso noto ai concorrenti mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, con valore di notifica a

tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Tale avviso, comprensivo di certificazione/documentazione da portare al seguito, compilato con le modalita' di cui al precedente art. 5 del presente decreto, ai sensi dell'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sara' pubblicato con un anticipo di almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi entro le 7,30, nella sede e nei giorni indicati nel predetto avviso, muniti del documento di riconoscimento di cui all'art. 6, comma 1, nonche' di copia del messaggio di posta elettronica della corretta acquisizione e protocollazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 4, comma 4. Essi dovranno portare al seguito una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, mentre la carta sara' loro fornita sul posto. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

3. Le materie sulle quali verteranno le prove scritte e i relativi programmi sono riportati, in relazione a ciascun concorso, negli allegati B, C, D, E e F che costituiscono parte integrante del presente bando. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove, saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 18/30.

5. La Direzione generale per il personale militare, presumibilmente a partire dal mese di marzo 2020, pubblichera' nel portale dei concorsi, l'esito delle prove scritte e per coloro che abbiano superato le citate prove, nello stesso periodo, pubblichera' anche il diario di convocazione per i successivi accertamenti di cui agli articoli 10, 11. La predetta comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Art. 9

Valutazione dei titoli di merito

1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 4, ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica.

E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nell'allegato G, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente decreto. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione alla prova scritta.

2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni con una delle modalita' suindicate.

3. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino a un massimo di quindici punti, ripartiti secondo quanto riportato nel citato allegato G.

Art. 10

Accertamenti psico-fisici

1. Gli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, nonche' l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 11 avranno luogo indicativamente nel mese di aprile 2021, secondo il calendario di convocazione di cui al precedente art. 8, comma 5, presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, via delle Palombarie n. 3. I concorrenti per essere sottoposti agli accertamenti dovranno essere muniti dei documenti indicati nel successivo comma 2 e, durante il periodo di permanenza presso il predetto Centro (durata presunta: giorni due), non fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione.

Coloro che non si presenteranno nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme nei termini di legge, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, salvo diverse indicazioni:

a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica l'esame radiografico verra' effettuato presso il Centro di selezione);

b) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica;

c) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata col Servizio Sanitario Nazionale) in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, ad eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno:

1) emocromo completo con formula leucocitaria;

- 2) VES;
- 3) glicemia;
- 4) creatininemia;
- 5) trigliceridemia;
- 6) colesterolemia totale e frazionata;
- 7) bilirubinemia diretta e indiretta;
- 8) gamma GT;
- 9) transaminasemia (GOT e GPT);
- 10) markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs, anti-HBc e anti-HCV;
- 11) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
- 12) attestazione del gruppo sanguigno;
- 13) markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
- 14) ricerca anticorpi per HIV;
- 15) azotemia;

d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione e la sua mancata consegna determinerà l'esclusione dal concorso;

e) solo se concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentare:

1) ecografia pelvica con relativo referto, eseguita, con modalità sovrapubica, entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici;

2) referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;

f) i soli concorrenti risultati vincitori dei concorsi, al momento della presentazione al corso applicativo, dovranno produrre inoltre, il certificato di cui al successivo art. 14, comma 5.

Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari, a eccezione di quelli di cui alle lettere a), b), c) numero 11, c) numero 12 e g) del presente comma, comporterà l'esclusione dagli accertamenti psico-fisici e, quindi, dal concorso. Il referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD dovrà comunque essere prodotto dai concorrenti all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori.

3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo, accerterà direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti:

a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 accertati con le modalità previste dalla direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanità militare, citati nelle premesse. I predetti parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare;

b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in

ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare in ciascun occhio le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti e misti, le 3 diottrie per l'anisometropia sferica e astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale alle lane;

c) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale/bilaterale isolata: valori > 20 e ≤ 30 dB per le frequenze tra 500 e 3000 Hz e ≤ 35 dB a 250-4000-6000-8000 Hz.

Monolaterale: valori maggiori di 20 e ≤ 30 dB.

Bilaterale: PPT maggiore del 20% e ≤ 25%;

d) dentatura: in buone condizioni; sarà consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione; i denti cariati dovranno essere opportunamente curati.

4. La suddetta commissione disporrà per tutti i concorrenti, tranne quelli in accertato stato di gravidanza, che costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:

a) visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dai successivi commi 7 e 8; in tale sede, la commissione giudicherà inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi o altre alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria che, per la loro sede o natura, siano deturpanti o lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione militare o siano possibile indice di personalità abnorme (che verrà valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);

b) visita cardiologica con ECG a riposo;

c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;

d) visita oculistica;

e) visita odontoiatrica;

f) valutazione dell'apparato locomotore;

g) visita psichiatrica;

h) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);

i) controllo dell'abuso sistematico di alcool;

j) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale.

Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente bando.

Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno

rilasciare un'apposita dichiarazione di informazione all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, nonché un'ulteriore dichiarazione di informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, in conformità a quanto riportato nell'allegato L, che costituisce parte integrante del presente bando.

5. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal presente articolo, la commissione procederà alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne darà notizia alla Direzione generale per il personale militare che ammetterà d'ufficio le stesse concorrenti, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.

Le vincitrici dei concorsi rinviate, per i motivi di cui sopra, saranno immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario verrà determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno. In ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.

6. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell'idoneità psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali Ufficiali nei ruoli normali della Marina militare. La commissione, al termine degli accertamenti, provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonché degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».

7. Saranno giudicati idonei i concorrenti:

a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014;

b) in possesso di un profilo somato-funzionale minimo pari

a due in tutti gli apparati in base alla direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla vigente direttiva applicativa con decreto ministeriale 4 giugno 2014. Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile nell'allegato L del bando;

8. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono comprovati:

a) abuso sistematico di alcool;
b) uso anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' utilizzo di sostanze psicotrope a scopo voluttuario non terapeutico;

c) malattie o lesioni acute per le quali siano previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo;

d) malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare.

9. La commissione medica, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

a) «quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del Genio della Marina o Sanitario militare marittimo o delle Capitanerie di Porto», con l'indicazione del profilo sanitario;

b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del Genio della Marina o Sanitario militare marittimo o delle Capitanerie di Porto», con l'indicazione della causa di inidoneita'.

10. Nei confronti dei candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici siano riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, la commissione non esprimerà giudizio, ne' definirà il profilo sanitario, ma fissera' il termine, che non potra' superare la data prevista per il completamento della prova orale da parte di tutti i concorrenti, entro il quale li sottoporra' a ulteriori accertamenti psico-fisici per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita'. Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali e le successive prove concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.

Art. 11

Accertamenti attitudinali

1. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10, i candidati saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari e intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento in Forza Armata e nello specifico ruolo. Tale

valutazione si articolerà in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine:

- a) area dello stile di pensiero;
- b) area delle emozioni e relazioni;
- c) area della produttività e delle competenze gestionali;
- d) area motivazionale.

2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala di valori:

- a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame;
- b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
- c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
- d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
- e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.

3. La commissione assegnerà il punteggio di livello finale a ciascun concorrente sulla base delle risultanze dei test, delle prove di performance, delle valutazioni degli Ufficiali psicologi e di quelle degli Ufficiali colloquiatori; tale punteggio sarà diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi. Al termine dell'accertamento attitudinale, la commissione esprimerà nei confronti di ciascun candidato un giudizio di idoneità o di inidoneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica.

4. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

- a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale della Marina»;
- b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale della Marina» con l'indicazione del motivo.

Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.

5. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente art. 10, commi 10 e 11. Tali concorrenti, se giudicati inidonei al termine dell'accertamento attitudinale, non saranno ammessi a sostenere i predetti accertamenti psico-fisici.

Art. 12

Prove orali

1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti di cui ai precedenti articoli 10 e 11 saranno ammessi a sostenere le prove orali, che avranno luogo presso l'Accademia Navale, viale Italia n. 72 (indicativamente nel mese di maggio 2021). Il calendario di convocazione a tali prove sarà reso noto almeno venti giorni prima dell'effettuazione delle prove orali, con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale concorsi. La predetta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

2. Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

3. Le modalità di svolgimento e i programmi delle prove orali sono riportati nei citati allegati B, C, D, E. ed F.

4. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto in ciascuna delle materie oggetto della stessa una votazione

non inferiore a 18/30, utile per la formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. Il punteggio della prova risulterà dalla media dei voti riportati in ciascuna materia.

Art. 13

Graduatorie di merito

1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, saranno formate dalle commissioni esaminatrici di ciascun concorso secondo l'ordine del punteggio conseguito da ogni singolo candidato, ottenuto sommando:

- a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
- b) il punteggio riportato nella prova orale;
- c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;

2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terrà conto della riserva di posti per gli Ufficiali ausiliari di cui all'art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati, qualora non ricoperti per carenza di riservatari idonei, saranno devoluti a favore di altri concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.

3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nei decreti di approvazione delle graduatorie si terrà conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, eventualmente posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli di preferenza, sarà preferito il concorrente più giovane d'età, in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

4. Nel caso di impossibilità di assegnare i posti a concorso per carenza di idonei e/o a seguito di rinunce, nonostante la devoluzione prevista dal precedente art. 1, comma 3, del presente decreto, la Direzione generale si riserva la possibilità di devolvere ulteriormente i posti non assegnati ad altro concorso dei ruoli speciali o dei ruoli normali della Marina militare, in relazione alle esigenze della Forza armata.

5. Saranno dichiarati vincitori - se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 4 del presente bando - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito.

6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro titolo informativo, nel portale dei concorsi.

Art. 14

Nomina

1. I vincitori dei concorsi saranno nominati, in relazione al concorso a cui hanno partecipato, Tenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo ovvero Sottotenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, del Corpo del Genio della marina - specialità armi navali o specialità infrastrutture -, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo delle Capitanerie di porto,

con l'anzianita' assoluta nel grado stabilita nel relativo decreto ministeriale di nomina, che sara' immediatamente esecutivo.

2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2 del presente bando.

3. I decreti ministeriali di nomina saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale della difesa.

4. I vincitori -se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 4 del presente bando- saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 5.

5. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di durata non superiore a un anno accademico, con le modalita' stabilite dal Comando Scuole della Marina Militare.

All'atto della presentazione al corso, gli Ufficiali dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo al superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comportera' la revoca della nomina. Inoltre, gli stessi, dovranno presentare, pena revoca della nomina, copia della documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 3 dell'11 gennaio 2018. Detti Ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento volta a verificare il mantenimento dei requisiti previsti per il reclutamento e in tale sede, nel caso non vi abbiano provveduto in sede di accertamenti psicofisici, dovranno produrre il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi rilasciato entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche. Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite nella direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima dell'incorporamento:

certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;

in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella.

La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito.

6. Il concorrente di sesso femminile nominato Ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo per il quale e' stato dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.

7. Nei confronti degli Ufficiali che supereranno il corso applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del

punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

8. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati in congedo, se provenienti dal personale in servizio saranno restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso il periodo di durata del corso sarà computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.

9. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.

Art. 15

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvederà a chiedere alle Amministrazioni pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito d'ufficio.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 del già citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergesse la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 16

Esclusioni

La Direzione generale per il personale militare procederà a escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonché a dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti fosse accertato dopo la nomina.

Art. 17

Spese di viaggio. Licenza

1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti di cui all'art. 6 del presente decreto (compresi quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi concorsuali), nonché per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.

2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino a un massimo di trenta giorni, nei quali devono essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti suindicati, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa

nell'intera misura prevista oppure frazionata in piu' periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente mancherà di sostenere gli accertamenti e le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Art. 18

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.

3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186. Il titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it

c) la finalità del trattamento è costituita dall'istaurazione del rapporto di impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legislativo, n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;

d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli Enti previdenziali;

e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;

f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche

per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi giudiziarie;

g) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it

4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2020

Il direttore generale
per il personale militare
Ricca

Il comandante generale
del Corpo delle capitanerie
di porto
Pettorino

ALLEGATO A (ART. 4, COMMA 11 DEL BANDO)

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELLA DOCUMENTAZIONE
MATRICOLARE E CARATTERISTICA

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO B (ARTT. 8 E 12 DEL BANDO)

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA
A SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE
NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO DELLA MARINA
SPECIALITA' INFRASTRUTTURE

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO C (ARTT. 8 E 12 DEL BANDO)

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA
A SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE
NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO DELLA MARINA
SPECIALITA' ARMI NAVALI

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO D (ARTT. 8 E 12 DEL BANDO)

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A TENENTE
E A SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO
NORMALE DEL CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO E (ARTT. 8 E 12 DEL BANDO)

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A
SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO NORMALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO F (ARTT. 8 E 12 DEL BANDO)

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A
SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO NORMALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO G (ART. 9 DEL BANDO)

TITOLI DI MERITO

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO H (ART. 10, COMMA 2, LETT. D) DEL BANDO)

Intestazione dello studio medico di fiducia
di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO I (ART. 10, COMMA 4, PUNTO J) DEL BANDO)

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO L (ART. 10, COMMA 4 DEL BANDO)

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO M (ART. 10, COMMA 7 DEL BANDO)

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE

Parte di provvedimento in formato grafico